

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2584 del 20/05/2022
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte Quarta, Art.208 - Modifica sostanziale dell'Autorizzazione unica (DET-AMB-2017-6034 del 13/11/2017) per la prosecuzione di esercizio dell'impianto di messa in riserva (R13) e trattamento (R5) di rifiuti speciali non pericolosi - ditta BOTTI Giuseppe - impianto sito in Via Dordone 38/A, comune di Felegara di Medesano 43014 (PR)
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2736 del 20/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venti MAGGIO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;
- la Determinazione del Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871/2019;

PREMESSO CHE:

- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-6034 del 13/11/2017 ha rinnovato alla ditta BOTTI GIUSEPPE l’Autorizzazione unica per la gestione di un impianto di messa in riserva (R13) e trattamento (R5) di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Medesano, loc. Felegara (PR) (autorizzazione unica comprendente anche l’autorizzazione, ai sensi del Capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., per gli scarichi idrici sia di competenza comunale che di competenza Arpae SAC di Parma);
- in data 06/05/2019 la Ditta proponente BOTTI GIUSEPPE ha presentato alla Regione Emilia-Romagna e ad Arpae SAC di Parma l’istanza per l’avvio della verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativa al progetto di incremento delle tipologie di rifiuti trattabili ed incremento del quantitativo trattabile presso la ditta esistente Botti Giuseppe di Via Don Sibilloni, in Loc. Felegara, in Comune di Medesano (PR);
- in seguito ad istruttoria svoltasi ai sensi della L.R. 13/2015 e della L. R. 9/99 e s.m.i. da parte di Arpae SAC Parma tramite apposita Conferenza di Servizi, la Giunta della Regione Emilia-Romagna con delibera DGR n. 22136 del 29/11/2019 ha escluso il progetto sopra indicato alla ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che fossero rispettate le prescrizioni ivi indicate;

- la Regione Emilia-Romagna - Servizio V.I.P.S.A. con Determinazione di Giunta Regionale n. 22136 del 29/11/2019 ha determinato *“di escludere, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 e dell’art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto di incremento delle tipologie di rifiuti trattabili ed incremento del quantitativo trattabile presso la ditta esistente Botti Giuseppe di Via Don Sibilloni, in Loc. Felegara, comune di Medesano (PR), proposto da Botti Giuseppe Srl dalla ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito indicate:*
 1. *per quanto riguarda il rispetto della Circolare Ministeriale del 21/01/2019 sulla sicurezza negli impianti di stoccaggio rifiuti, si prescrivono:*
 - *un tempo massimo di permanenza di 6 mesi per la messa in riserva dei rifiuti in legno;*
 - *un’altezza massima dei cumuli pari a 3 metri;*
 2. *si prescrive l’installazione di un contatore volumetrico sulla condotta di riutilizzo delle acque reflue nelle operazioni di umidificazioni dei cumuli;*
 3. *relativamente al rischio di esposizione biologico e chimico connesso alla nebulizzazione delle acque provenienti dalla vasca di sedimentazione, si prescrive che, nel prosieguo, le analisi da condurre su tali acque, contemplino anche la valutazione della presenza del batterio Legionella. Tali analisi dovranno essere eseguite con cadenza annuale e nel periodo che la ditta riterrà più rappresentativo per tale ricerca;*
 4. *si prescrive che siano ottemperate tutte le disposizioni prescritte dal DM 69/2018 per la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso (cod. EER 17 03 02);*
 5. *ai fini della corretta presentazione della domanda di modifica sostanziale all’autorizzazione (ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 smi):*
 - *si sottolinea che l’operazione di recupero ambientale “R10” richiesta non potrà essere autorizzata all’interno del sito (impianto fisso) di Via Dordone, Loc. Felegara, bensì potrà essere autorizzata, solo previa presentazione, da parte di un proponente interessato, di apposito adeguato progetto di ripristino ambientale presso siti esterni all’impianto e sulla base di valutazioni sito specifiche del sito di destinazione;*
 - *si sottolinea che, per l’operazione R13 - messa in riserva, con eventuali fasi di cernita e selezione, per il successivo recupero (es. come ripristini ambientali preventivamente autorizzati) in siti esterni all’impianto, potrà essere autorizzata la possibilità di effettuare tutte le analisi sul rifiuto tal quale necessarie per determinarne la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 smi. Questi materiali, una volta superate positivamente le analisi di cui sopra, quindi cessata la qualifica di rifiuto, si prescrive che siano stoccati in area identificata e separata dal cumulo di rifiuti in ingresso;*
 - *si raccomanda di tenere in debito conto l’aggiornamento normativo intervenuto (L 128/2019 che ha aggiornato l’art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 smi) entrato in vigore il 03/11/2019, scorso e che, la successiva richiesta di modifica sostanziale dell’autorizzazione dell’impianto ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 smi, sia coerente con le tipologie e quantità valutati in questa sede;*

VISTO:

- che in seguito all’esito positivo della procedura di “Screening”, la Ditta BOTTI GIUSEPPE ha presentato istanza di modifica dell’Autorizzazione Unica (DET-AMB-2017-6034 del 13/11/2017) ai sensi dell’Art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., acquisita ai prott. Arpae n. PG/2021/36002 e PG/2021/36005 del 08/03/2021; le modifiche consistono in:
 - a. introduzione del codice rifiuto EER 170504 “terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503” per R13 e R5 con cessazione di qualifica di rifiuto;
 - b. modifica del layout aziendale;
 - c. aumento della capacità istantanea complessiva da 1.190 t - 1.035 m³ a 5.999 t - 3.694 mc (di cui 3.399 t - 2.394 m³ di rifiuti di natura inerte e 2.600 t - 1.300 m³ costituiti da rifiuti di terre e rocce);

- d. modifica della quantità recuperata giornaliera, che aumenta complessivamente fino a 2.900 t/giorno - 1.506 m³/giorno (di cui 300 t/giorno - 206 m³/giorno per il recupero R5 di rifiuti inerti e 2.600 t/giorno - 1.300 m³/giorno per recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce);
- e. non sono richieste variazioni relative alla quantità annua di rifiuti in messa in riserva "R13" pari a 1.600 t/anno - 2.740 m³/anno ed alla quantità annua di rifiuti avviati al recupero "R5" pari a 14.500 t/anno - 10.000 m³/anno di rifiuti inerti, alla quale però si aggiunge la quota relativa alle "terre e rocce" pari a 15.000 t/anno - 8.500 m³/anno;
- la nota di Arpae SAC prot. PG/2021/63867 del 26/04/2021 con cui è stato dato avvio al procedimento amministrativo in questione;
- la nota di Arpae SAC prot. PG/2021/101466 del 29/06/2021 con cui è stata indetta e convocata la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO:

- che si è svolta la Conferenza dei Servizi convocata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma con il coinvolgimento del Comune di Medesano, Provincia di Parma, AUSL Distretto Valli Taro e Ceno SIP e SPSAL, Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Parma, Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, per l'analisi del progetto di modifica Autorizzazione nelle sedute del 06/07/2021 e del 18/10/2021; i verbali della Conferenza sono allegati quale parte integrante del presente Atto (Allegato 1);
- che in seguito alla Conferenza di Servizi seduta del 06/07/2021, la Ditta ha presentato la documentazione integrativa richiesta e recepita da Arpae SAC al prot. n. PG/2021/141093 del 14/09/2021;
- che nel corso della seconda seduta della Conferenza di Servizi del 18/10/2021 gli Enti presenti hanno espresso parere favorevole, richiedendo alla Ditta di fornire ulteriore documentazione integrativa inerente la procedura relativa al sistema di gestione del materiale che cessa la qualifica di rifiuto (*end of waste*), e rivedere la modalità di compilazione delle dichiarazioni di conformità;
- che la Ditta ha trasmesso la ulteriore documentazione integrativa richiesta, acquisita al prot. Arpae n. PG/2021/189975 del 10/12/2021;
- la "Dichiarazione di non assoggettabilità ad autorizzazione unica per il trattamento delle acque reflue di prima pioggia", firmata da tecnico abilitato, trasmessa dalla Ditta e acquisita al prot. Arpae PG/2022/25500 del 16/02/2022;
- che con nota PG/2022/65762 del 21/04/2022 è pervenuta ad Arpae (SAC) la Relazione tecnica di Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, relativa alle matrici rifiuti, scarichi idrici, emissioni in atmosfera e rumore, che si allega quale parte integrante del presente Atto (Allegato 2);

VISTO, altresì, che:

la Ditta BOTTI Giuseppe ha dichiarato, con comunicazione volontaria acquisita al prot. Arpae PG/2022/73342 del 03/05/2022,

- l'attribuzione della nuova numerazione civica dell'unità locale (Via Dordone 38/A - 43014 Felegara di Medesano), avvenuta da parte del Comune di Medesano con prot. 16324 del 30/09/2021;
- inoltre, si è rilasciata la seguente dichiarazione: *"ai fini del calcolo della fidejussione, di considerare la messa in riserva R13 solo relativamente alle tipologie di rifiuti in legno e cartongesso (170802, 150103, 170201); per tutti gli altri codici EER gestiti, la messa in riserva R13 è propedeutica alle altre operazioni di recupero"*;

CONSIDERATO ALTRESI' in merito alla matrice scarichi idrici:

- che la Ditta ha dichiarato, in sede di istanza di AU Rifiuti sopra richiamata, che
 - *"...lo scarico delle acque reflue domestiche autorizzato nel sito in Via Dordone non risulta essere modificato rispetto a quanto autorizzato..."*;
 - *"...di fatto si può considerare che la situazione risulti dal punto di vista delle portate in uscita inalterata..."*;

- *“...si è provveduto...al calcolo del nuovo impianto di sedimentazione in continuo delle acque reflue che andrà a sostituire in toto le vasche ad oggi esistenti...;”*
- *“...procedere all’installazione di un sistema di bagnatura che consenta il riutilizzo del meteorico che verrà stoccato nelle vasche di sedimentazione...”*

- che la Provincia di Parma, nel corso della Conferenza dei Servizi del 06/07/2021 sopra richiamata ha dichiarato *“...accertato che il progetto di modifica presentato non comporta varianti agli strumenti urbanistici, pertanto non si è tenuti ad esprimere pareri di competenza...”*;

- che Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, nel corso della Conferenza dei Servizi del 18/10/2021 sopra richiamata ha dichiarato *“...in riferimento alla relazione tecnica presentata dalla Ditta contenente le modalità di gestione delle acque meteoriche dilavanti sui cumuli di materiali recuperati (CER 170504 Terre e rocce da scavo), chiarisce che il test di cessione, che la Ditta dichiara di effettuare con cadenza trimestrale sul lotto di 3.000 mc, non serve ad attestare la non pericolosità del rifiuto, ma ad assicurare che il materiale possa andare a contatto diretto col terreno, naturalmente sottoposto a dilavamento, senza comportare effetti dannosi rilevanti dal punto di vista ambientale. Accertata dunque tale caratteristica del materiale, ne consegue che anche il relativo cumulo, soggetto a dilavamento, comporti il medesimo impatto ambientale. Si ritiene dunque che, essendo l’area su cui sono collocati tali cumuli inghiaata (e quindi non impermeabile), la modalità di gestione del dilavamento che si intende attuare sia idonea...”*;

CONSIDERATO ALTRESI’ in merito alla matrice emissioni in atmosfera:

- che la Ditta risulta essere autorizzata alle emissioni in atmosfera con determinazione n. DET-AMB-2017-6034 del 13/11/2017 e s.m.i., e che, per quanto concerne le emissioni in atmosfera, non sono previste modifiche rispetto a quanto autorizzato;

CONSIDERATO, altresì, in merito alla matrice recupero rifiuti:

- di ritenere di dover eliminare la prescrizione n.11 dell’atto DET-AMB-2017-6034 del 13/11/2017 in applicazione della semplificazione apportata dalla D.G.P n.195 del 15/04/2011;
- che prima del trattamento deve essere accertata la conformità alla colonna B (tab. 1, all 5 parte IV D.Lgs. 152/06 s.m.i. delle terre e rocce da scavo in oggetto);
- visti anche i contenuti della linee guida sul recupero di rifiuti inerti, documento S.N.P.A. 89/16-CF del 29/11/2016 “CRITERI E INDIRIZZI TECNICI CONDIVISI PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI INERTI”, si ritiene che il rifiuto avente codice EER 170504 “terre e rocce da scavo”, una volta accertate le caratteristiche di non pericolosità sopra richiamate, possa ritenersi a tutti gli effetti “inerte” anche ai fini dell’applicazione della tariffa prevista dalla DGR 1991/2003 all’Allegato A, Art. 5, punto 5.4 in caso di “impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti inerti”;

RILEVATO:

- che in sede di Conferenza di Servizi (seduta II del 18/10/2021) gli Enti (Arpae A.P.A.O.-S.T., AUSL, Comune di Medesano e Comando Prov.le di Parma dei VV.F.) riconsiderando ed entrando più nel merito dell’assetto progettuale definitivo dell’intervento di modifica sostanziale in esame, si è valutato di ridefinire la prescrizione dettata dalla Regione con DGR n. 22136 del 29/11/2019 di “Screening”, sopra richiamata, relativamente all’altezza massima dei cumuli di rifiuti pari a 3 m, concordando con la decisione di concedere il limite di altezza a 4 m esclusivamente per le tipologie di rifiuti inerti in ingresso cod. EER 17.01.01, 17.01.02, 17.09.04, 17.01.03, 17.01.07, 17.05.04;
- che la Ditta BOTTI GIUSEPPE alla data del 07/04/2022 risulta iscritta (con scadenza 15/06/2022) all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") della Prefettura di Parma, previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190, così come modificata con Legge 11 agosto 2014, n. 144 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013;
- la Ditta BOTTI GIUSEPPE con nota acquisita al prot. n. PG/2022/73342 del 03/05/2022 ha dichiarato *“...di avere provveduto con la marca da bollo...al pagamento dell’imposta di bollo...ai sensi del DPR*

642/1972 e smi relativamente al procedimento telematico...“modifica autorizzazione art. 208 D.Lgs. 152/06”; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n. 01180131563409 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di modifica dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e s.m.i.;

- le spese istruttorie, quantificate in € 1.380,00 (milletrecentottanta/00 euro), per l'istanza di Modifica dell'Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo il tariffario regionale Arpae, sono state riscosse, in data 08/02/2021, tramite bonifico bancario sul conto intestato ad Arpae;
- che non si ravvisano motivi ostativi alla richiesta di modifica sostanziale dell'Autorizzazione in oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE l'AUTORIZZAZIONE unica di cui alla Determinazione DET-AMB-2017-6034 del 13/11/2017, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. – parte quarta, fino al 31/08/2027, per la prosecuzione di esercizio dell'impianto di messa in riserva (R13) e trattamento (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, di titolarità della ditta:

Ragione sociale:	BOTTI GIUSEPPE
P.IVA e Cod. Fiscale:	00710500349
Sede Legale:	Via Don Sibilloni n. 9 - 43014 Felegara di Medesano (PR)
Sede impianto:	Via Dordone 38/A - 43014 Felegara di Medesano (PR)
Riferimenti Catastali:	foglio 69, mappale n. 98, 99, 100
Legale rappresentante:	Botti Giuseppe
Responsabile tecnico:	Botti Giuseppe

per i seguenti aspetti:

- introduzione del codice rifiuto EER 170504 “terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503” per R13 e R5 con cessazione di qualifica di rifiuto;
- modifica del layout aziendale;
- aumento della capacità istantanea complessiva da 1.190 t - 1.035 m³ a 5.999 t - 3.694 mc (di cui 3.399 t - 2.394 m³ di rifiuti di natura inerte e 2.600 t - 1.300 m³ costituiti da rifiuti di terre e rocce);
- modifica della quantità recuperata giornaliera, che aumenta complessivamente fino a 2.900 t/giorno - 1.506 m³/giorno (di cui 300 t/giorno - 206 m³/giorno per il recupero R5 di rifiuti inerti e 2.600 t/giorno - 1.300 m³/giorno per recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce);
- aggiunta, rispetto alla quantità annua di rifiuti in messa in riserva “R13”, della quota relativa alle “terre e rocce” pari a 15.000 t/anno - 8.500 m³/anno;

DI VINCOLARE la gestione dell'impianto alle seguenti prescrizioni:

1. possono essere conferiti e trattati esclusivamente i rifiuti appresso elencati:

CODICI EER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI DI RECUPERO	Stoccaggio istantaneo		Potenzialità giornaliera	Potenzialità annua
			m ³	t	t/giorno	t/anno
17.01.01	Cemento	R5 - R12 - R13*	1.500	2.200	300	13.000

17.01.02	Mattoni	R5 - R12 - R13*				
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02, 17.09.03	R5 - R12 - R13*				
17.01.03	Mattonelle e ceramica	R5 - R12 - R13*				
17.01.07	Miscugli o scorte di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06	R5 - R12 - R13*	70	100		
17.03.02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01	R5 - R13*	600	960		1.500
17.05.04	Terre e rocce di scavo diverse da quelle di cui alla voce 170503	R5 - R13*	1.300	2.600	2.600	15.000
17.02.01	Legno	R12 - R13	98	49	-	800
15.01.03	Imballaggi in legno	R12 - R13				
17.08.02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01	R12 - R13	126	90	-	800
	TOTALE		3.694	5.999	2.900	31.100

* **R13 funzionale al successivo recupero R5/R12**

2. nel rispetto delle seguenti condizioni:

- potenzialità annua di trattamento rifiuti (sola fase R13): 2.740 m³ - 1.600 t
- potenzialità annua di trattamento (R5): **18.500 m³/anno - 29.500 t/anno** di cui:
 - 10.000 m³/anno - 14.500 t/anno di rifiuti inerti,
 - **8.500 m³/anno - 15.000 t/anno di rifiuti di terre e rocce da scavo;**
- potenzialità max giornaliera di trattamento (R5): **2.900 t/giorno - 1.506 m³/giorno** di cui:
 - **300 t/giorno - 206 m³/giorno per il recupero R5 di rifiuti inerti,**
 - **2.600 t/giorno - 1.300 m³/giorno per recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce;**
- capacità annua di messa in riserva: **31.100 t;**
- capacità istantanea complessiva **5.999 t - 3.694 m³** di cui:
 - **3.399 t - 2.394 m³ di rifiuti di natura inerte;**
 - **2.600 t - 1.300 m³ di terre e rocce;**
- **altezza max cumuli:**
 - **3 m per i codici EER 17.02.01, 15.01.03, 17.08.02, 17.03.02**
 - **4 m per i codici EER 17.01.01, 17.01.02, 17.09.04, 17.01.03, 17.01.07, 17.05.04**

3. di vincolare altresì la gestione dell'impianto oltre che al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., alle seguenti prescrizioni:

- di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;
 - delle vigenti norme di medicina del lavoro;
 - delle vigenti norme antincendio;
 - delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico;
 - della normativa in materia di tutela delle acque;
 - della normativa in materia di inquinamento acustico;
 - della normativa vigente in materia di carichi, costruzioni e stabilità dei terreni;
 - della normativa vigente in materia di rifiuti;
 - del rispetto delle prescrizioni delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (ex DPR n. 203/1988) e scarico dei reflui (ex D.Lgs. n. 152/1999) in premessa indicate;
- entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare, deve fornire ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, la garanzia finanziaria, o appendice alla fideiussione già prestata, ai sensi delle indicazioni della deliberazione regionale n° 1991 del 13/10/2003, con le seguenti indicazioni:
 - gli estremi del presente provvedimento;
 - il beneficiario Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna, così come di seguito indicato:
 - scadenza: 31/08/2029;
 - **importo: euro 374.000.00 (euro trecentosettantaquattromila/00)**, fatto salvo quanto stabilito dalla Legge n. 1 del 24 gennaio 2011;

in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae Emilia Romagna, la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata;

- 4) il trattamento deve essere eseguito con l'ausilio del frantoio marca REV Tipo GCV 8.5 matricola 11017, parte integrante del centro di trattamento in parola e si ricorda che la presente autorizzazione non ne autorizza l'utilizzo quale "mezzo mobile di trattamento" ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Nel caso in cui la Ditta abbia la necessità di utilizzare il frantoio sopra citato come "mezzo mobile" per campagne esterne alla sede operativa, dovrà presentare, presso Arpae SAC di Parma, apposita istanza di autorizzazione "mezzo mobile", di cui all'art. 208 comma 15, del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i..; Si precisa inoltre che tra le attrezzature per l'attività, sono presenti:
 - a) frantoio marca REV Tipo GCV 8.5 matricola 11017, l'impianto sarà funzionante mediante un motore a scoppio diesel che trasmette il movimento ai martelli demolitori e trituratori del materiale inerte. Le fasi e le caratteristiche sono così sintetizzabili:
 - tramoggia di carico alimentata da pala meccanica/escavatore con potenza di nebulizzatori
 - alimentatore vibrante posto nella parte inferiore della tramoggia
 - mulino a martello
 - nastro inclinato per l'invio ai cumuli di raccolta finale
 - b) autocarri per il trasporto dei cumuli di materiale e il riempimento della tramoggia;
 - c) pala meccanica/escavatore per il carico dei cumuli di materiale e il riempimento della tramoggia;
 - d) nebulizzatore di acqua a ugelli modello DUST FIGHTER 7.500;
- 5) devono essere adottati idonei accorgimenti tecnici e organizzativi al fine di eliminare il rischio di diffusione delle polveri provenienti dalle operazioni di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti; l'attività di recupero dovrà essere sospesa in caso di vento con velocità superiore a 5 m/s; in loco dovrà essere installato un anemometro per la verifica della velocità;
- 6) devono essere adottati idonei accorgimenti tecnici al fine di ridurre al minimo il rischio di esposizione a rumore per i lavoratori addetti, così come previsto dagli art. 41 e 46 del D.lgs. 277/91. In particolare, per quanto attiene le nuove macchine e attrezzature si rammentano gli obblighi stabiliti dallo stesso articolo 46 e dal DPR 459/96 (Direttiva Macchine);
- 7) i rifiuti per i quali l'impianto è abilitato, potranno essere conferiti solo da trasportatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 8) non potranno essere accettati e trattati rifiuti non conformi alla presente autorizzazione. Dovrà essere posta particolare attenzione al momento del ricevimento di rifiuti classificati con "codici specchio" per i quali dovrà essere certificata e dimostrata, prima della loro accettazione nell'impianto e presa in carico, la non pericolosità;

- 9) le fasi di scarico dei rifiuti dovranno essere sempre presidiate dal personale autorizzato;
- 10) gli addetti alle operazioni devono essere dotati dei mezzi operativi stabiliti dalle vigenti norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro;
- 11) su tutti i rifiuti in ingresso, prima di procedere alla miscelazione, è necessario che sia eseguito il test di cessione;
- 12) in merito all'attività R12 richiesta dalla Ditta, nel caso degli inerti è necessario eseguire prima le analisi di classificazione sui codici "a specchio", per escluderne la pericolosità, e successivamente il test di cessione, su tutti i codici. Solo dopo aver acquisito i risultati di superamento di tali test, sarà possibile effettuare la miscelazione (R12). Conseguentemente dovrà essere aggiornata in tal senso la procedura "Sistema di Gestione EoW - dicembre 2021" e presentata entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento ad Arpae SAC Parma e Arpae A.P.A.O.-S.T. Parma;
- 13) presso l'impianto dovranno essere conservati ed aggiornati i registri cronologici di carico scarico previsti dall'art. 190 del D.Lgs. 152/2006, sia per quanto concerne la registrazione dei rifiuti conferiti all'impianto, sia per quelli prodotti ed avviati allo smaltimento presso impianti diversi;
- 14) i materiali ottenuti dall'operazione di recupero "R5" (consistente in macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea e granulometria idonea e selezionata) svolta sui rifiuti cod. EER **170101, 170102, 170904, 170103, 170107** (riconducibili alla tipologia 7.1 del DM 05/02/1998 e s.m.i.) destinati ad ottenere "Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e costruzione di strade" cessano la qualifica di rifiuto ("end of waste") se e solo se conformi agli Allegati "C1 - Corpo dei rilevati", "C4 - Recupero ambientali, riempimenti e colmate" o "C5 - Strati accessori aventi funzione antigelo, anticapillare, drenante, etc." della Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio 15 luglio 2005, UL/2005/5205, e se rispettano la conformità al test di cessione sul rifiuto tal quale previsto nell'allegato 3 al DM 05/02/98 e s.m.i., così come modificato con D.M. 05/04/2006, n.186;
 - a) le verifiche analitiche sui materiali ottenuti dal recupero ("end of waste"), cioè le verifiche di conformità ai requisiti tecnici ambientali definiti nel documento "Sistema di Gestione EoW - dicembre 2021" (Integrazioni acquisite agli atti al prot. PG/2021/189975 del 10/12/21) (Marcatura CE secondo UNI EN 13242:2003+A1:2008 denominato "Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e costruzione di strade". Il riciclato 0/63 è conforme alle tabelle C1 - C4 - C5 della C.M. 5205/2005), deve essere verificata per ogni lotto massimo di materiale prodotto dal recupero di volume non superiore a 1.000 mc;
 - b) in riferimento all'ottenimento di prodotti End of Waste destinati a "Recupero ambientali, riempimenti e colmate" come definiti dalla tabella dell'allegato C4 della C.M. 5205/2005, il presente provvedimento autorizza la sola operazione "R5" e l'ottenimento di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto, pertanto non autorizza il reimpiego diretto del rifiuto come recupero ambientale (R10) di cui al punto 7.1.3 lett. b) del DM 05/02/1998 e s.m.i.; in ogni caso, gli utilizzi a contatto con la matrice suolo non devono comportare una contaminazione di tale matrice con riferimento ai parametri pertinenti di cui alla Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tab. 1 per le diverse destinazioni d'uso;
 - c) dovrà essere compilata per ogni lotto di prodotti finiti - "end of waste", secondo il modello di "Dichiarazione di conformità" per "aggregati riciclati" presentato dalla Ditta e depositato agli atti (prot. Arpae PG/2021/189975 del 10/12/2021); tuttavia tale modello di "Dichiarazione di conformità" dovrà essere integrato con i seguenti riferimenti: indicazione del n° di lotto/anno, previsione dello specifico destino d'uso dell'EoW ottenuto, in base al rispettivo Allegato C della Circolare 5205/2005 del "Sistema di Gestione EoW", la norma di riferimento per la marcatura CE (UNI EN 13242:2003+A1:2008);
 - d) copia di ogni "Dichiarazione di conformità" con le relative determinazioni analitiche, nonché la conformità alle rispettive norme di prodotto di riferimento, dovrà essere trasmessa all'Autorità competente (Arpae SAC Parma) e ad Arpae ST (via PEC) ed essere conservata presso l'impianto di produzione e messa a disposizione degli Organi di controllo che la richiedano in caso di ispezioni e, al termine del trattamento, dovrà essere mantenuta per almeno 3 anni presso la sede legale dell'azienda;

- 15) il recupero “R5” svolto sul rifiuto codice EER **170504** (terre e rocce da scavo), può comportare la produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (“end of waste”), a condizione che prima di trattare il rifiuto, sia svolto e ottenuto esito positivo al test di cessione effettuato sul rifiuto tal quale;
- a) dovrà essere effettuata classificazione analitica preliminare all’ingresso al centro, mediante analisi di non pericolosità confrontando i parametri analitici indicati nel set minimale del DPR 120/2017 con i limiti indicati in tabella 1 all.5, parte quarta, titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. individuando i terreni in colonna A (residenziale) o colonna B (produttivo);
 - b) la conformità alle forme usualmente commercializzate, pena la non idoneità ad essere reimpiegati come materiale “fine vita rifiuto” per gli usi specifici come: terreni limo-argillosi, detti anche “terreni recuperati (per colmate)”, nel rispetto della norma UNI 11531-1/2014; oppure “ghiaie” con analisi di marcatura CE secondo UNI 13242:2008, deve essere verificata per ogni lotto massimo di materiale prodotto dal recupero di volume non superiore a 1.300 mc;
 - c) si prescrive altresì la copertura con telo dei cumuli dei lotti di terra e rocce da scavo recuperati ed idonei ad essere utilizzabili in terreni ad uso industriale al fine di evitare la formazione di acque meteoriche di dilavamento;
 - d) dovrà essere compilata per ogni lotto di prodotti finiti - “end of waste”, secondo il modello di “Dichiarazione di conformità” per terreni recuperati presentato dalla Ditta e depositato agli atti (prot. Arpae PG/2021/189975 del 10/12/2021); tuttavia tale modello di “Dichiarazione di conformità” dovrà essere integrato con i seguenti riferimenti: indicazione del n° di lotto/anno, previsione della doppia opzione EoW “terreni recuperati” e “ghiaie”, accompagnati dalla norma di riferimento per la marcatura (rispettivamente UNI 11531-1/2014 o UNI 13242:2008), coerentemente con lo schema a blocchi di cui al capitolo 2.1.2 del “Sistema di Gestione EoW”;
 - e) copia di ogni “Dichiarazione di conformità” con le relative determinazioni analitiche, nonché la conformità alle rispettive norme di prodotto di riferimento, dovrà essere trasmessa all’Autorità competente (Arpae SAC Parma) e ad Arpae ST (via PEC) ed essere conservata presso l’impianto di produzione e messa a disposizione degli Organi di controllo che la richiedano in caso di ispezioni e, al termine del trattamento, dovrà essere mantenuta per almeno 3 anni presso la sede legale dell’azienda;
- 16) il recupero “R5” svolto sul rifiuto codice EER **170302** (conglomerato bituminoso), può comportare la produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (“End of Waste”) a condizione che sia svolto ai sensi dell’art. 3 del D.M. 69/2018;
- a) la cessazione della qualifica di rifiuto avviene in seguito al superamento delle verifiche analitiche e granulometriche atte ad attestare i requisiti di cui alla Parte b) Allegato 1 del DM 69/2018; i materiali che cessano la qualifica di rifiuto (“end of waste”) e assumono quella di “granulato di conglomerato bituminoso” dovranno essere destinati ad uno degli usi specifici previsti dall’art. 3 del DM 69/2018 (Parte a), Allegato 1);
 - b) ai sensi dell’art.4 del DM 69/2018, il rispetto dei criteri di cui all’art. 3, comma 1 del medesimo decreto dovrà essere attestato dalla Ditta tramite una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 (“Dichiarazione di conformità”, modulo di cui all’Allegato 2 al DM 69/2018), redatta al termine del processo, trasmessa via PEC all’autorità competente (Arpae SAC di Parma), nonché ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma; la Ditta dovrà conservare presso l’impianto in parola o presso la propria sede legale, la suddetta Dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle Autorità di controllo che la richiedono;
 - c) ai sensi dell’art. 4 comma 3 del DM 69/2018, la Ditta dovrà conservare per cinque anni presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma Uni 10802:2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 3 del DM 69/2018; le modalità di conservazione del campione dovranno essere tali da garantire la non alterazione delle

caratteristiche chimico-fisiche del granulato di conglomerato bituminoso prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi; in caso di possesso della certificazione Uni En Iso 14001 o Registrazione di cui al Reg. Ce 1221/2009 e s.m.i. (Emas), ai sensi dell'art. 5 del DM 69/2018, la Ditta è esentata dalla modalità di detenzione dei campioni di cui all'art. 4, comma 3 del medesimo decreto, a condizione che sia prevista apposita documentazione relativa ai seguenti aspetti: a) il rispetto dei requisiti di cui all'art. 3 del DM 69/2018; b) caratterizzazione del granulato di conglomerato bituminoso secondo quanto previsto nell'allegato 1 parte b); c) tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto del produttore; d) le destinazioni del granulato di conglomerato bituminoso prodotto; e) rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione; f) revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale; g) formazione del personale;

- d) il materiale che in seguito alle verifiche in ingresso di cui alla parte b), punto b.1) o in seguito alle verifiche di cui alla parte b), punti b.2.1), b.2.2) dell'Allegato 1 al DM 69/2018, non sia ritenuto idoneo ad essere sottoposto alle operazioni di recupero R5 per l'ottenimento di granulato ("end of waste"), dovrà essere destinato ad operazioni di smaltimento/recupero presso idonei impianti regolarmente autorizzati, mediante emissione di formulario;
 - e) al completamento di un "lotto" di 3.000 m³ è effettuato il test come indicato nell'Allegato 1 del Decreto n.69/18; dovrà essere individuata un'"area di quarantena" in cui stoccare il rifiuto fino all'acquisizione degli esiti dei test effettuati; l'area individuata per la messa in riserva del cumulo dei rifiuti in ingresso dovrà essere fisicamente separata anche con setti mobili onde evitare il contatto con il cumulo di granulato di conglomerato bituminoso ("end of waste"), in seguito all'acquisizione del certificato di conformità ai sensi dell'art. 3 del DM 69/2018;
 - f) la Ditta dovrà introdurre procedure aziendali per la registrazione in apposita modulistica della quantità di granulato bituminoso utilizzato per i singoli "scopi specifici" previsti nel DM 69/2018; le registrazioni saranno conservate presso la sede aziendale;
- 17) la conformità all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, così come le altre verifiche di conformità di prodotto, devono essere determinate analiticamente su campioni rappresentativi secondo le norme Uni 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati", in quanto applicabili;
- 18) i rifiuti prodotti devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro successiva gestione, nel pieno rispetto di tutte le indicazioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 19) la ditta intestataria del presente provvedimento è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
- 20) qualora l'attività della presente autorizzazione rientri tra quelle indicate dal D.P.R. n.151 del 01/08/2011, la messa gestione dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.F. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente; la Ditta dovrà provvedere all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- 21) nel caso di mancata accettazione di un rifiuto dovrà esserne data comunicazione al produttore e ad Arpae SAC di Parma - P.le Della Pace n. 1 - 43121 Parma;
- 22) la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente ai soli rifiuti sopra elencati. Per ogni variazione dovrà essere presentata una nuova formale domanda di autorizzazione;
- 23) dovrà essere comunicata tempestivamente ad Arpae SAC di Parma l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto e le eventuali modifiche societarie;
- 24) il presente atto è soggetto è subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale e di tutela igienico sanitaria e dei lavoratori;

- 25) in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae Emilia Romagna, la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata;
- 26) la Ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività. Il ripristino del sito ove insiste l'impianto deve essere effettuato in conformità alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta di Arpae SAC di Parma;

il presente provvedimento è rilasciato anche quale autorizzazione per la matrice emissioni in atmosfera e sostituisce le medesime parti della Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-6034 del 13/11/2017 e s.m.i. ed è reso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandolo al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PG/2022/65762 del 21/04/2022, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto nonché al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

- i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259:2008 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti indicati nella relazione tecnica di Arpae ST PG/2022/65762 del 21/04/2022 allegata al presente atto, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)

Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Polveri PM10 e/o PM2,5 (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Silice libera cristallina (SiO2)	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002; D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2019; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N2O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO3) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H2SO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H3PO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987; NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2)
Acido Solfidrico (H2S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)

Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:0211
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)

Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; UNICHIM 504:1980 (**); OSHA 32 (**); NIOSH 2546 (**);
Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico); NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico); Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Ftalati	OSHA 104 (**); Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523; NIOSH 5523 (**); Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**); NIOSH 3702(**); NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo;

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di un'anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente;

DI INTEGRARE

l'Autorizzazione Unica rilasciata con DET-AMB-2017-6034 del 13/11/2017 per il titolo abilitativo "autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i." esclusivamente per gli scarichi idrici di specifica competenza di Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, così come di seguito riportato ed esclusivamente nel seguente modo:

S1:

- tipo di reflu scaricato: acque meteoriche di dilavamento di piazzole di stoccaggio (con riutilizzo nel sistema di bagnatura dei cumuli di materiale delle acque meteoriche stoccate nelle vasche di sedimentazione) previo trattamento in vasca di decantazione costituita da 2 vasche di sedimentazione, per il trattamento in continuo, poste in parallelo;

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma (PG/2022/65762 del 21/04/2022) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni per lo scarico **S1**:

- **si aggiungono le disposizioni n. 11) e 12) all'Autorizzazione Unica rilasciata con DET-AMB-2017-6034 del 13/11/2017:**

11) Il Titolare dello scarico provvederà tempestivamente a comunicare ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma, l'attivazione del nuovo depuratore per lo scarico S1, così come indicato nella domanda di modifica sopra indicata e presentata dalla Ditta;

12) Il Titolare dello scarico provvederà, entro 90 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, a fornire ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma la seguente documentazione:

- si dovrà verificare l'ottemperanza a quanto previsto dall'art.18 del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione di ATO (Deliberazione ATO n. 6 del 29/08/2011) comunicando il risultato di quanto verificato;
- fornire specifica relazione tecnica definitiva, completa di planimetria di dettaglio, in merito al sistema di gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali di stoccaggio dei materiali recuperati alla luce della normativa vigente;

Nel caso vengano stoccate le acque per la sedimentazione e il riutilizzo per l'umidificazione si raccomandano i controlli e i trattamenti periodici per prevenire la legionella;

DI STABILIRE

di lasciare invariata ogni altra parte dell' Autorizzazione Unica rilasciata con DET-AMB-2017-6034 del 13/11/2017 non interessata da questa modifica;

DI TRASMETTERE

per quanto di competenza, il presente provvedimento alla Ditta proponente Botti Giuseppe, ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, al Comune di Medesano, ad AUSL Distretto Valli Taro e Ceno e al Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Parma;

DI STABILIRE

- che Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- che sono fatti salvi i diritti di terzi;
- contro il presente provvedimento è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti della procedure di cui all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241 del 07.08.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli;
- il presente atto si compone dei seguenti allegati:
 1. Verbali della Conferenza di Servizi;
 2. relazione tecnica di Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma;

Rif. Sinadoc: 12378/2021

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

**Conferenza dei Servizi decisoria
 ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.**

**OGGETTO: MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA di cui all'Art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte Quarta (DET-AMB-2017-6034 del 13/11/2017)
 Ditta: BOTTI Giuseppe s.r.l. - Via Don Sibilloni n. 9 - 43014 Medesano (PR)
 Sinadoc n. 12378/2021**

VERBALE seduta n.1 del 06/07/2021

Oggi martedì 06 luglio 2021 si è riunita la prima seduta di video-Conferenza dei Servizi, al fine della valutazione della domanda di modifica dell'autorizzazione unica art. 208 del D.Lgs. 152/06 smi presentata per l'insediamento in oggetto.

Sono stati convocati con la nota prot. PG/2021/101466 del 29/06/2021:

Comune di Medesano
Provincia di Parma
AUSL - SISP, Distretto Valli Taro e Ceno
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
Ditta BOTTI Giuseppe

Sono presenti:

Arpae - Regione Emilia Romagna	SAC di Parma: Giovanni Maria Simonetti APAO-ST di Parma: Giovanni Saglia
Comune di Medesano	Federica Varazzani
Provincia di Parma	Nicola Fusco
AUSL - SISP distretto Valli Taro e Ceno	Luca Grilli
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco	Paolo Cicione
Ditta BOTTI Giuseppe	Francesco Botti, Sara Landi (Rifiuti & Ambiente Srl, consulente)

La seduta ha inizio alle ore 10.00.

ARPAE - Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma (SAC)

Aprire la Conferenza di Servizi ricordando che il progetto di modifica dell'autorizzazione in essere (DET-AMB-2017-6034 del 13/11/2017) di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 smi, oggetto della domanda in esame, è stato precedentemente sottoposto a procedura di assoggettabilità a VIA (Screening), con esito positivo (Det. Reg. E.-R. n. 22136 del 29/11/2019) e tiene conto di alcune indicazioni e prescrizioni impartite in sede di Screening.

Si chiede alla Ditta di riepilogare in particolare le modifiche oggetto di domanda.

BOTTI Giuseppe: L'azienda intende rimodulare l'organizzazione e la logistica all'interno dell'area già autorizzata:

1. introducendo il codice rifiuto EER 170504 "terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503" per R13 con cessazione di qualifica di rifiuto;




2. modificando il layout aziendale;
3. modificando la capacità istantanea complessiva da 1.190 t - 1.035 mc a 5.999 t - 3.694 mc (di cui 3.399 t - 2.394 mc riservati agli inerti e 2.600 t - 1.300 mc riservati alle terre e rocce, di nuova introduzione);
4. modificando la quantità recuperata giornaliera, che aumenta complessivamente fino a 2.900 t/giorno - 1.506 mc/giorno (di cui 300 t/giorno - 206 mc/giorno per recupero R5 su inerti e 2.600 t/giorno - 1.300 mc/giorno per recupero di terre e rocce);
5. resta invariata, invece, la potenzialità annua di messa in riserva "R13" pari a 1.600 t/anno - 2.740 mc/anno,
6. resta invariata anche la potenzialità di recupero "R5" annua di rifiuti inerti che resta pari a 14.500 t/anno - 10.000 mc/anno, alla quale però si aggiunge la quota relativa alle "terre e rocce" pari a 15.000 t/anno - 8.500 mc/anno,
7. per una potenzialità annua complessiva pari a: 31.100 t/anno - xxxxx mc/anno,

Arpae SAC riguardo matrice scarichi idrici si chiede:

- in merito all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche ricompresa nella domanda di Autorizzazione Unica chiarire eventuali modifiche rispetto a quanto autorizzato (presentando se del caso documentazione in merito), oppure fornire una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i che "nulla è modificato" rispetto a quanto è stato autorizzato;

- si dovrà verificare l'ottemperanza a quanto previsto dall'art.18 del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione di ATO (Deliberazione ATO n. 6 del 29/08/2011) comunicando il risultato di quanto verificato;

- fornire elementi documentali (atto di concessione, istanza di concessione, nulla osta) relativi all'occupazione delle aree demaniali eventualmente interessate dal depuratore e dallo scarico dei reflui in esame;

Si dovranno inoltre recepire: il parere di competenza del Comune di Medesano (ci sono degli scarichi di acque reflue domestiche) e della Provincia di Parma, oltre alla relazione tecnica del Serv. Territoriale Arpae



Riguardo la matrice emissioni in atmosfera: si prende atto della dichiarazione che "nulla è mutato" rispetto allo stato autorizzato con Det. 6034/2017 (ultimo rinnovo) presentata dalla Ditta; si chiede conferma del fatto che non siano variati né ore, né giorni di funzionamento.

BOTTI Giuseppe conferma i 220 giorni lavorativi/anno e le 8 ore/giorno. Non sono occupate aree demaniali per il nuovo depuratore. Lo scarico in acque superficiali recapita in fosso stradale.

PROVINCIA DI PARMA accertato che il progetto di modifica presentato non comporta varianti agli strumenti urbanistici, pertanto non si è tenuti ad esprimere pareri di competenza.

COMANDO PROV.LE DEI VIGILI DEL FUOCO

Per quanto di specifica competenza, gli unici materiali combustibili sono costituiti da depositi di legname comunque per quantitativi inferiori alle soglie previste dal D.P.R. 151/2011, pertanto non soggette alle normative di prevenzione incendi. Inoltre si rileva che il Documento di Valutazione dei Rischi presentato, pur prevedendo i minimi mezzi di prevenzione incendi è un po' generico e datato qualche anno fa, pertanto si consiglia di aggiornarlo.



COMUNE di Medesano conferma la conformità urbanistica dell'insediamento; la zonizzazione acustica risulta in classe IV. Conferma lo scarico in fosso stradale.

AUSL prende atto che le emissioni polverulente sono trattate con impianto di abbattimento ad umido con nebulizzatore controllato da apposito anemometro, preso atto della valutazione di impatto acustico presentata; non si rilevano variazioni significative nel traffico indotto. Chiede se sia stato preso in considerazione il rischio "legionella".

BOTTI Giuseppe dichiara che il rischio biologico da legionella è stato trattato all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi presentato.

ARPAE APAQ-ST:

- fa presente che nonostante le numerose segnalazioni pervenute in sede di sopralluogo non si sono mai riscontrate difformità; tuttavia si raccomanda l'osservanza delle misure gestionali di prevenzione con particolare attenzione ad evitare le emissioni polverulente, considerati anche gli spazi esigui in funzione dell'aumento delle capacità istantanee proposte e dell'introduzione delle terre e rocce;
- si prende atto favorevolmente della pavimentazione in cemento della viabilità interna, migliorativa rispetto alla precedente soluzione in autobloccanti;
- sarà prescritta la verifica analitica di non pericolosità in ingresso per i rifiuti aventi "codice specchio" (es. 17.05.04);
- per quanto riguarda il recupero dei rifiuti inerti al fine dell'ottenimento di prodotti finiti in seguito a recupero, che hanno cessato la qualifica di rifiuto ("end of waste") sarà prescritto che, affinché i materiali fine vita rifiuto derivati dal recupero R5 possano essere utilizzati a fini ambientali è opportuno che gli stessi siano sottoposti prima del trattamento di recupero (sul rifiuto tal quale e non sul materiale già trattato), oltre all'analisi per la classificazione, anche al test di cessione in acqua deionizzata ex Allegato 3 del DM 05/02/1998 e s.m.i., per tutti i destini d'uso a contatto con le matrici ambientali (es. sottofondi stradali, strade di fondazione, corpi di rilevati, riempimenti, colmate);
- rispetto all'introduzione del cod. EER 170504 (terre e rocce, non pericolose) e alla proposta di recupero delle stesse per produrre materiale che cessa la qualifica di rifiuto, si prescrive il controllo di non pericolosità (in quanto "codice specchio"), più il test di cessione sul rifiuto tal quale ex Allegato 3 del DM 05/02/1998 e s.m.i.; Il materiale che avrà cessato la qualifica di rifiuto, risultante dal trattamento sarà commercializzabile come "aggregato riciclato" se conforme alle specifiche caratteristiche tecniche di prodotto di cui agli allegati C alla Circ. Min. UL/2005/5205; inoltre, a seconda del destino d'uso previsto ("siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale" o "siti ad uso commerciale e industriale"), dovrà essere verificata analiticamente il rispetto dei valori limite indicati nelle rispettive colonne A o B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- si prescrive che a seconda dei possibili destini (colonna A o Colonna B) i prodotti ottenuti dal recupero dovranno essere mantenuti distinti in stoccaggi diversi e campionati sempre per lotti distinti.
- a pag. 4 alla modulistica art. 208, nonché nella tabella di cui all'allegato 3, riga relativa al cod. EER 170504, all'operazione R13 sarà da aggiungere l'operazione "R5" (senza la quale non può derivare la cessazione della qualifica di rifiuto);

- il fresato d'asfalto dovrà essere recuperato nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni del DM n.69/2018 dedicato, per ottenere granulato di conglomerato bituminoso;
- prende atto che la ditta non intende avvalersi della DGP n.52/2005;
- non essendo autorizzata l'operazione R12 ogni tipologia e cod. EER di rifiuto in ingresso dovrà essere mantenuto diviso dagli altri, indipendentemente dai volumi in gioco;
- i cumuli di rifiuti non potranno essere superiori ai 3 metri d'altezza;
- si giudica favorevolmente la relazione di impatto acustico (datata 28/03/2019) presentata;
- si chiede se sono raccolte e trattate anche le acque meteoriche che gravitano sui cumuli di materiali recuperati (fine vita rifiuto); se no, anche queste dovranno essere raccolte e trattate. Chiede se le piazzole che ospitano tali materiali finiti sono inghiaiate;
- si assume che la dicitura R10 trovata nella documentazione (schema a blocchi a pag.22 della relazione descrittiva) si tratti di un refuso e sia da intendersi sostituita con l'operazione R5;
- i volumi massimi per i lotti di tutti materiali prodotti dal recupero (End of Waste), siano essi derivanti dagli inerti, dalle terre rocce o dal fresato d'asfalto, saranno pari a 3.000 mc;
- la ditta dovrà predisporre tre differenti modelli di Dichiarazione di conformità da accompagnare ai lotti di prodotti finiti (end of waste) in uscita dall'impianto:
 1. uno per il materiale "End of Waste" derivante dal recupero R5 delle terre e rocce;
 2. uno per il materiale "End of Waste" derivante dal recupero R5 dei rifiuti inerti;
 3. mentre per il "granulato da conglomerato bituminoso" si adatterà quello specificatamente previsto dal DM 69/2018 dedicato.

Si fa presente, infine, alla Ditta che le sarà possibile ritirare rifiuti di costruzione e demolizione conferiti da ditte che commercializzano prodotti per l'edilizia, in quanto in seguito agli ultimi aggiornamenti normativi a tali esercizi è consentito ritirare presso i propri magazzini rifiuti provenienti da piccole manutenzioni, ristrutturazioni domestiche.

BOTTI Giuseppe

Non sono raccolte le acque meteoriche dai cumuli di "end of waste", solamente quelle scolanti dai cumuli di rifiuti. Nel computo di dimensionamento del depuratore non sono stati considerati i volumi di acque meteoriche derivanti da tali cumuli di materiali recuperati.

Arpae ST Sarebbe sufficiente installare una vasca di sedimentazione aggiuntiva. Le acque raccolte e decantate potrebbero essere reimpiegate nell'impianto di umidificazione. In alternativa, si prenda in considerazione l'ipotesi di allaccio alla pubblica fognatura e si relazioni in merito alla soluzione tecnica e progettuale scelta.

AUSL nel caso vengano stoccate le acque per la sedimentazione e il riutilizzo per l'umidificazione si raccomandano i controlli e i trattamenti periodici per prevenire la legionella.

BOTTI Giuseppe C'è la fognatura a fianco del torrente Dordone, ma l'accesso e la realizzazione dell'eventuale opera di allaccio è interdetta per problemi amministrativi di proprietà, legati a problematiche di eredità.



Chiede se è possibile utilizzare il materiale recuperato dalle terre e rocce per riempimento di cave.

ARPAE APAO-ST: Si possono usare se conformi ai limiti della corrispondente colonna pertinente (A o B a seconda del destino d'uso come sopra specificato) di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

La Conferenza chiede alla Ditta di presentare le seguenti integrazioni:

1. relazione tecnica in cui si esponga la soluzione tecnica e progettuale scelta per raccogliere e trattare i volumi di acque meteoriche derivanti dai cumuli di materiali recuperati. (nuova vasca di sedimentazione aggiuntiva o allaccio alla pubblica fognatura).
2. proposta di pavimentazione delle aree di stoccaggio in cumuli dei materiali ottenuti dal recupero;
3. Allegato 3 alla modulistica di domanda art. 208, opportunamente revisionato per quanto riguarda: l'indicazione R5 mancante sul cod. EER 170504 "terre rocce"; si accompagni ad una dichiarazione relativa alla rimozione dei refusi riscontrati (operazione R10 nello schema a blocchi a pag.22 della relazione descrittiva da sostituire con R5);
4. tre differenti modelli di Dichiarazione di conformità da accompagnare ai lotti di prodotti finiti (end of waste) in uscita dall'impianto: uno per il materiale "End of Waste" derivante dal recupero R5 delle terre e rocce; uno per il materiale "End of Waste" derivante dal recupero R5 dei rifiuti inerti; mentre per il "granulato da conglomerato bituminoso" si adotterà quello specificatamente previsto dal DM 69/2018 dedicato.

Le suddette integrazioni dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla richiesta; contestualmente si sospendono i tempi istruttori.

La seduta si chiude alle ore 11:50 circa.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – Regione Emilia Romagna	Giovanni Maria Simonetti	<i>Giovanni Maria Simonetti</i>
Comune di Medesano	Federica Varazzani	
Provincia di Parma	Nicola Fusco	
AUSL – Distretto di Fidenza - Dipartimento Sanità Pubblica	Luca Grilli	
Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco	Paolo Cicione	<i>Paolo Cicione</i>
Ditta BOTTI Giuseppe	Francesco Botti	

Chiede se è possibile utilizzare il materiale recuperato dalle terre e rocce per riempimento di cave.

ARPAE APAO-ST: Si possono usare se conformi ai limiti della corrispondente colonna pertinente (A o B a seconda del destino d'uso come sopra specificato) di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;


La Conferenza chiede alla Ditta di presentare le seguenti integrazioni:

1. relazione tecnica in cui si esponga la soluzione tecnica e progettuale scelta per raccogliere e trattare i volumi di acque meteoriche derivanti dai cumuli di materiali recuperati. (nuova vasca di sedimentazione aggiuntiva o allaccio alla pubblica fognatura).
2. proposta di pavimentazione delle aree di stoccaggio in cumuli dei materiali ottenuti dal recupero;
3. Allegato 3 alla modulistica di domanda art. 208, opportunamente revisionato per quanto riguarda: l'indicazione R5 mancante sul cod. EER 170504 "terre rocce"; si accompagni ad una dichiarazione relativa alla rimozione dei rifiuti riscontrati (operazione R10 nello schema a blocchi a pag.22 della relazione descrittiva da sostituire con R5);
4. tre differenti modelli di Dichiarazione di conformità da accompagnare ai lotti di prodotti finiti (end of waste) in uscita dall'impianto: uno per il materiale "End of Waste" derivante dal recupero R5 delle terre e rocce; uno per il materiale "End of Waste" derivante dal recupero R5 dei rifiuti inerti; mentre per il "granulato da conglomerato bituminoso" si adotterà quello specificatamente previsto dal DM 69/2018 dedicato.

Le suddette integrazioni dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla richiesta; contestualmente si sospendono i tempi istruttori.

La seduta si chiude alle ore 11:50 circa.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – Regione Emilia Romagna	Giovanni Maria Simonetti	
Comune di Medesano	Federica Varazzani	
Provincia di Parma	Nicola Fusco	
AUSL – Distretto di Fidenza - Dipartimento Sanità Pubblica	Luca Grilli	
Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco	Paolo Cicione	
Ditta BOTTI Giuseppe	Francesco Botti	

Rapporto di verifica

Nome file **Verbale CdS BOTTI 6-7-21_firmato Comune+Ditta.p7m**

Data di verifica **29/04/2022 10:02:32 UTC**

Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 Botti Giuseppe	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=...	2	
2	 VARAZZANI FEDERICA	CN=InfoCert Firma Qualificata ...	3	
	Appendice A		4	

Rapporto di verifica

Nome file **Verbale CdS BOTTI 6-7-21_firmato Provincia.p7m**
Data di verifica **29/04/2022 10:03:40 UTC**
Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 Nicola Fusco	CN=InfoCert Firma Qualificata ...	2	
	Appendice A		3	

**Conferenza dei Servizi decisoria
 ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.**

OGGETTO: MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA di cui all'Art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte Quarta (DET-AMB-2017-6034 del 13/11/2017)

Ditta: BOTTI Giuseppe s.r.l. - Via Don Sibilloni n. 9 – 43014 Medesano (PR)
 Sinadoc n. 12378/2021

VERBALE seduta n.2 del 18/10/2021

Oggi lunedì 18 ottobre 2021 si è riunita la seconda seduta di video-Conferenza dei Servizi, al fine della valutazione della domanda di modifica dell'autorizzazione unica art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. presentata per l'insediamento in oggetto.

Sono stati convocati con la nota prot. PG/2021/146061 del 22/09/2021:

Comune di Medesano
Provincia di Parma
AUSL – SISP, Distretto Valli Taro e Ceno
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
Ditta BOTTI Giuseppe srl

Sono presenti:

Arpae – Regione Emilia Romagna	SAC di Parma: Giovanni Maria Simonetti, Alessandra Arenga APAO-ST di Parma: Giovanni Saglia
Comune di Medesano	Federica Varazzani
AUSL – SISP distretto Valli Taro e Ceno	Luca Grilli
Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco	Paolo Cicione
Ditta BOTTI Giuseppe	Francesco Botti, Sara Landi (<i>Rifiuti & Ambiente Srl, consulente</i>)

La seduta ha inizio alle ore 10.15.

ARPAE – Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma (SAC)

Premette che la presente seduta di Conferenza di Servizi è stata convocata allo scopo di raccogliere le valutazioni degli Enti in merito alle integrazioni presentate dalla Ditta in data 14/09/2021, in risposta alla richiesta formale formulata da Arpae SAC Parma (PG/2021/111173 del 15/07/2021) a fronte di quanto emerso nella precedente prima seduta di Conferenza.

ARPAE APAO-ST: in riferimento alla relazione tecnica presentata dalla Ditta contenente le modalità di gestione delle acque meteoriche dilavanti sui cumuli di materiali recuperati (CER 170504 Terre e rocce da scavo), chiarisce che il test di cessione, che la Ditta dichiara di effettuare con cadenza trimestrale sul lotto di 3.000 mc, non serve ad attestare la non pericolosità del rifiuto, ma ad assicurare che il materiale possa andare a contatto diretto col terreno, naturalmente sottoposto a dilavamento, senza comportare effetti dannosi rilevanti dal punto di vista ambientale. Accertata dunque tale caratteristica del materiale, ne consegue che anche il relativo cumulo, soggetto a dilavamento, compori il medesimo impatto ambientale. Si

ritiene dunque che, essendo l'area su cui sono collocati tali cumuli inghiaia (e quindi non impermeabile), la modalità di gestione del dilavamento che si intende attuare sia idonea.

Qualora la Ditta intenda gestire, invece, dei terreni ricadenti, per valori di soglia di contaminazione, nei valori di cui alla colonna B, tab. 1, Allegato 5, al titolo V, della Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006, questi dovranno essere adeguatamente protetti dal dilavamento, e collocati dunque in un'area sottoposta alla raccolta di tali acque, accertandosi di verificarne prima la compatibilità urbanistica.

BOTTI Giuseppe SRL: ne prende atto.

ARPAE SAC: riguardo i tre modelli di dichiarazione di conformità presentati, rispettivamente per i terreni recuperati, gli inerti e il granulato di conglomerato bituminoso, si ritiene che quest'ultimo sia conforme a quanto previsto dal DM 69/2018, mentre per gli altri due, afferenti all'ambito delle autorizzazioni caso per caso, è obbligo di legge che le dichiarazioni di conformità siano effettuate e siano accompagnate ai lotti di prodotti finiti che hanno cessato la qualifica di rifiuto

ARPAE APAO-ST: in merito alla dichiarazione di conformità per i terreni recuperati, suggerisce di non circoscrivere un unico uso specifico futuro dal momento poiché, una volta accertata la rispondenza alle caratteristiche della rispettiva colonna (tab. 1, Allegato 5, al titolo V, della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006), l'uso futuro potrebbe essere diverso da quello inizialmente previsto.

Sottolinea la necessità, per la Ditta, di dotarsi di una procedura di qualità aziendale, in cui sia accuratamente descritto tutto il ciclo di trattamento che si esegue sui rifiuti, dall'ingresso in azienda, ai controlli analitici a cui vengono sottoposti, al luogo in cui vengono collocati in attesa dell'esito del rapporto di prova, etc. fino all'uscita dall'impianto.

ARPAE SAC: nel caso degli inerti, le caratteristiche prestazionali relative alla conformità del prodotto per gli utilizzi specifici C1 - C2 - C3 - C4 - C5, di cui alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205, sono differenti, per cui lo stesso lotto dovrebbe essere sottoposto a più verifiche di conformità. Ne consegue che, verosimilmente, ogni lotto sarà idoneo per un solo scopo specifico.

BOTTI Giuseppe SRL la Ditta, con riferimento agli Allegati di detta Circolare, produce due materiali: in riferimento all'Allegato C1 - 63 mm, riciclato classico che può essere utilizzato per corpo dei rilevati, e 32 mm col fresato d'asfalto, che può essere utilizzato per la realizzazione di sottofondi stradali. Entrambi i prodotti sono marcati CE, pertanto seguono tutta la procedura per ottenere tale marcatura.

ARPAE SAC chiede che tale procedura per l'ottenimento della marcatura CE sia citata nel sistema di gestione, mentre la norma di riferimento per la marcatura sia inserita nella dichiarazione di conformità.

Il Comune di Medesano partecipa alla seduta dalle ore 10:35

ARPAE SAC: si ritiene che la Ditta abbia presentato correttamente l'Allegato 3 revisionato e integrato con quanto richiesto. Chiede chiarimenti rispetto alla richiesta di aggiunta dell'attività R12 per rifiuti inerti e in legno.

La Ditta spiega che la richiesta di aggiunta dell'attività R12 sia dovuta ad una questione logistica, senza modifica della modalità di recupero né della capacità istantanea. L'attività R12 è richiesta perché si possa effettuare miscelazione (in termini di stoccaggio, per questioni di spazio) su imballaggi in legno e inerti. Tali rifiuti sono da considerarsi, dunque, con codici diversi in ingresso, ed un solo codice in uscita.

ARPAE APAO-ST: ricorda alla Ditta che su tutti i rifiuti in ingresso, prima di procedere alla miscelazione, è necessario che sia eseguito il test di cessione. Quest'ultimo, ai sensi della Delibera provinciale n. 52 del 18.

maggio 2005, può essere svolto, raggiunto un certo quantitativo (1.000 mc), anche dal destinatario, e non dal produttore del rifiuto.

BOTTI Giuseppe SRL si riserva di valutare tale possibilità prevista dalla delibera citata.

ARPAE APAO-ST in merito all'attività R12 richiesta dalla Ditta, non si rilevano problematiche particolari per i due cod. EER di rifiuti in legno, si chiede alla Ditta di indicare il codice EER attribuito al rifiuto in uscita. Nel caso degli inerti è invece necessario eseguire prima le analisi di classificazione sui codici "a specchio", per escluderne la pericolosità, e successivamente il test di cessione, su tutti i codici. Solo dopo aver acquisito i risultati di superamento di tali test, sarà possibile effettuare la miscelazione.

ARPAE SAC è necessario che ciò sia correttamente descritto nel sistema di gestione di cui la Ditta dovrà dotarsi, con riferimento alle linee guida SNPA n. 23/2020 sull' End of waste. Si richiede che tale documentazione, che deve essere presente in azienda, sia trasmessa ad Arpae come integrazione volontaria, prima della chiusura della procedura. Chiede se la Ditta sia in possesso di certificazione ISO 9001 o 14001.

La Ditta afferma di non essere in possesso di alcuna certificazione.

ARPAE SAC afferma che non sia necessario che la Ditta acquisisca una certificazione, ma è necessario che si doti di una procedura interna aziendale elaborata ai sensi di dette linee guida, che contenga, in particolare, la descrizione delle caratteristiche del rifiuto in ingresso, la procedura di accettazione e di verifica dei test di cessione e di non pericolosità ove necessario, le modalità di stoccaggio e di miscelazione (R12), i possibili destini d'uso, le dichiarazioni di conformità etc.

ARPAE APAO-ST riguardo l'altezza dei cumuli in legno si prescrive di non superare l'altezza di 3 m, mentre per l'altezza dei cumuli di rifiuti inerti non ha nulla in contrario a concedere l'altezza richiesta di 4 m, fatti salvi i pareri di Comando dei VVF, AUSL e Comune.

Comune di Medesano ritiene di mantenere l'altezza di 4 m, attualmente autorizzata, per i cumuli di inerti presenti in azienda.

AUSL le problematiche riscontrate in merito all'altezza di 4 m dei cumuli sono legate alla produzione di polveri e all'eventuale presenza di personale che debba operare a tale altezza, il quale, oltre ad essere idoneamente formato per il lavoro in quota, dovrà essere anche dotato di idonea attrezzatura per eseguire tali operazioni. In alternativa, suggerisce alla Ditta di valutare la possibilità di effettuare il campionamento in maniera diversa. Tali informazioni devono essere contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi. Si prende atto, inoltre, del rapporto di prova fornito in merito al parametro "legionella", che tuttavia dovrà essere periodicamente monitorato. Si esprime parere favorevole alla realizzazione della modifica richiesta.

ARPAE SAC è opportuno che la Ditta chiarisca come avviene la movimentazione dei materiali.

Comando Prov.le dei VV. F. conferma il parere espresso nella precedente seduta di conferenza.

ARPAE SAC prende atto che la Ditta abbia presentato dichiarazione di invarianza rispetto a quanto autorizzato per lo scarico delle acque domestiche.

Comune di Medesano esprime parere favorevole in merito alla conformità urbanistica, e alle altre matrici coinvolte (emissioni in atmosfera diffuse, gestione delle acque meteoriche).

ARPAE SAC

Per concludere la procedura è necessario che la Ditta fornisca la documentazione relativa agli aspetti emersi nella seduta odierna di Conferenza, a completamento di quanto già presentato.

Nello specifico si richiede alla Ditta di redigere la procedura relativa al sistema di gestione del materiale che cessa la qualifica di rifiuto (*end of waste*), e rivedere la modalità di compilazione delle dichiarazioni di conformità, nello specifico in merito alla destinazione d'uso del materiale end of waste, che per gli inerti deve essere individuata in maniera univoca, mentre per i terreni recuperati è possibile indicare destini diversi purché sia garantito, dal test di cessione, il contatto in sicurezza con il terreno.

La Ditta si impegna a fornire la documentazione richiesta, e chiede che siano sospesi, fino alla presentazione di tali elaborati, i tempi del procedimento.

La seduta si chiude alle ore 11:15.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – Regione Emilia Romagna	Giovanni Maria Simonetti	<i>Giovanni Maria Simonetti</i>
Comune di Medesano	Federica Varazzani	
AUSL – Distretto di Fidenza - Dipartimento Sanità Pubblica	Luca Grilli	
Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco	Paolo Cicione	
Ditta BOTTI Giuseppe	Francesco Botti	

Nello specifico si richiede alla Ditta di redigere la procedura relativa al sistema di gestione del materiale che cessa la qualifica di rifiuto (*end of waste*), e rivedere la modalità di compilazione delle dichiarazioni di conformità, nello specifico in merito alla destinazione d'uso del materiale end of waste, che per gli inerti deve essere individuata in maniera univoca, mentre per i terreni recuperati è possibile indicare destini diversi purché sia garantito, dal test di cessione, il contatto in sicurezza con il terreno.

La Ditta si impegna a fornire la documentazione richiesta, e chiede che siano sospesi, fino alla presentazione di tali elaborati, i tempi del procedimento.

La seduta si chiude alle ore 11:15.

Letto, firmato e sottoscritto


ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – Regione Emilia Romagna	Giovanni Maria Simonetti	
Comune di Medesano	Federica Varazzani	
AUSL – Distretto di Fidenza - Dipartimento Sanità Pubblica	Luca Grilli	
Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco	Paolo Cicione	
Ditta BOTTI Giuseppe	Francesco Botti	

Nello specifico si richiede alla Ditta di redigere la procedura relativa al sistema di gestione del materiale che cessa la qualifica di rifiuto (*end of waste*), e rivedere la modalità di compilazione delle dichiarazioni di conformità, nello specifico in merito alla destinazione d'uso del materiale end of waste, che per gli inerti deve essere individuata in maniera univoca, mentre per i terreni recuperati è possibile indicare destini diversi purché sia garantito, dal test di cessione, il contatto in sicurezza con il terreno.

La **Ditta** si impegna a fornire la documentazione richiesta, e chiede che siano sospesi, fino alla presentazione di tali elaborati, i tempi del procedimento.

La seduta si chiude alle ore 11:15.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – Regione Emilia Romagna	Giovanni Maria Simonetti	
Comune di Medesano	Federica Varazzani	
AUSL – Distretto di Fidenza - Dipartimento Sanità Pubblica	Luca Grilli	
Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco	Paolo Cicione	
Ditta BOTTI Giuseppe	Francesco Botti	

Rapporto di verifica

Nome file **Verbale CdS BOTTI 18-10-21_firmato Comune.p7m**
Data di verifica **29/04/2022 10:09:21 UTC**
Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 VARAZZANI FEDERICA	CN=InfoCert Firma Qualificata ...	2	
	Appendice A		3	

Rapporto di verifica

Nome file **Verbale CdS BOTTI 18-10-21_firmato VVF.p7m**
Data di verifica **29/04/2022 10:09:40 UTC**
Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 CICIONE PAOLO	CN=ArubaPEC per CA di firma qu...	2	
	Appendice A		3	

Servizio Autorizzazioni Concessioni
SAC Arpae
Parma
(posta interna)

Oggetto: Botti Giuseppe, ditta individuale - Comune di Medesano. Modifica sostanziale autorizzazione unica recupero rifiuti ex art. 208 D.Lgs. 152/06 smi, acquisita da Arpae con prot. PG/2021/36002 del 08/03/2021. Relazione tecnica.

Vista la domanda di modifica dell'autorizzazione unica ex art. 208 DLgs 152/06 smi rilasciata da codesto Servizio con determinazione n. DET-AMB-2017-6034 del 13/11/2017 alla ditta individuale Botti Giuseppe, con sede legale posta in Via Don Sibilloni n. 9, località Felegara, Comune di Medesano ed unità locale e sede operativa insistente in Via Dordone, località Felegara, Comune di Medesano;

Visto l'esito favorevole della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) riguardante il progetto di incremento delle tipologie di rifiuti trattabili ed incremento del quantitativo trattabile presso la ditta in oggetto espresso dalla Regione Emilia-Romagna, con Determinazione Dirigenziale n. 22136 del 29/11/2019;

Visti i contenuti dei verbali delle Conferenze dei Servizi decisorie in forma simultanea e modalità sincrona del 06 luglio 2021 e del 18 ottobre 2021;

Vista la documentazione integrativa acquisita da Arpae con prot. PG/2021/141093 del 14/09/2021, PG/2021/189975 del 10/12/2021 e PG/2022/25500 del 16/02/2022;

Visto l'art. 208 DLgs 152/06 smi, si esprime **parere favorevole** sia alla modifica sostanziale dell'autorizzazione unica e sia all'aggiornamento della stessa autorizzazione ai sensi dell'art. 6 DM 28/03/2018 n. 69.

In ordine alla richiesta di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ex art. 208 DLgs 152/06 smi di cui trattasi si formulano le seguenti considerazioni.

L'istanza di cui trattasi è relativa:

1. introduzione del codice rifiuto EER 17 05 04 "terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503" per R13 e R5 con cessazione di qualifica di rifiuto indicata al punto 7.31 bis del DM 05/02/1998 smi.;
2. modifica del layout aziendale;
3. modifica della capacità istantanea complessiva da 1.190 t - 1.035 m³ a 5.999 t - 3.694 m³ di cui 3.399 t - 2.394 m³ di rifiuti di natura inerte e 2.600 t - 1.300 m³

costituiti da rifiuti di terre e rocce;

4. modifica della quantità recuperata giornaliera, che aumenta complessivamente fino a 2.900 t/giorno - 1.506 m³/giorno, di cui 300 t/giorno - 206 m³/giorno per il recupero R5 di rifiuti inerti e 2.600 t/giorno - 1.300 m³/giorno per recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce;
5. non sono richieste variazioni relative alla quantità annua di rifiuti in messa in riserva "R13" pari a 1.600 t/anno - 2.740 m³/anno ed alla quantità annua di rifiuti avviati al recupero "R5" pari a 14.500 t/anno - 10.000 m³/anno di rifiuti inerti alla quale però si aggiunge la quota relativa alle "terre e rocce" pari a 15.000 t/anno - 8.500 m³/anno.

Si propone di inserire nella DET-AMB-2017-6034 del 13/11/2017 quanto segue.

TIPOLOGIA DI RIFIUTO	D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., Allegato 1, Suballegato 1 Tipologia 7.1: 17 01 01 cemento; 17 01 02 mattoni; 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903.
ATTIVITÀ DI RECUPERO	R13 - R12 - R5 - messa in riserva, con eventuali fasi di cernita e selezione, cambio di codice EER e recupero.
PROVENIENZA	Attività di costruzione e demolizione edili, manutenzione reti, attività di produzione lastre e manufatti in fibrocemento privi di amianto
CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO	Materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti, escluso amianto.
STATO FISICO	Solido polverulento e non polverulento
QUANTITÀ MASSIMA ANNUA RECUPERATA	13.000 tonnellate*
QUANTITÀ MASSIMA ISTANTANEA DI RIFIUTO	2.200 tonnellate pari a 1.500 m ³
CARATTERISTICHE DELLA MESSA IN RISERVA	In cumuli identificati posti su pavimentazione impermeabile con altezza massima di metri 4.
ATTIVITA' DI RECUPERO	Macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea e granulometria idonea e selezionata con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 del DM 05/02/1998 smi. L'utilizzo per recuperi ambientali, per la realizzazione di di rilevati o sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e piazzali industriali è subordinato all'esecuzione del già citato test di cessione sul rifiuto tal quale.
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI OTTENUTI DAL RECUPERO	Materiali per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

	Territorio del 15/07/2005 n. UL/2005/5205
--	---

TIPOLOGIA DI RIFIUTO	D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., Allegato 1, Suballegato 1 Tipologia 7.1 : 17 01 03 mattonelle e ceramiche; 17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106.
ATTIVITÀ DI RECUPERO	R13 - R12 - R5 - messa in riserva, con eventuali fasi di cernita e selezione, cambio di codice EER e recupero.
PROVENIENZA	Attività di di costruzione e demolizione edili, manutenzione reti, attività di produzione lastre e manufatti in fibrocemento privi di amianto
CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO	Materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti, escluso amianto.
STATO FISICO	Solido polverulento e non polverulento
QUANTITÀ MASSIMA ANNUA RECUPERATA	13.000 tonnellate*
QUANTITÀ MASSIMA ISTANTANEA	100 tonnellate pari a 70 m ³
CARATTERISTICHE DELLA MESSA IN RISERVA	In cumuli identificati posti su pavimentazione impermeabile con altezza massima di metri 4.
ATTIVITA' DI RECUPERO	Macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea e granulometria idonea e selezionata con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 del DM 05/02/1998 smi. L'utilizzo per recuperi ambientali, per la realizzazione di di rilevati o sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e piazzali industriali è subordinato all'esecuzione del già citato test di cessione sul rifiuto tal quale.
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI OTTENUTI DAL RECUPERO	Materiali per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15/07/2005 n. UL/2005/5205

***13.000 tonnellate - peso complessivo per tutte le tipologie di rifiuti inerti recuperati**

TIPOLOGIA DI RIFIUTO	D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., Allegato 1, Suballegato 1 Tipologia 7.31 bis : EER 17 05 04 terre e rocce di scavo diverse da quelle di cui alla voce 170503
ATTIVITÀ DI RECUPERO	R13 - R5 messa in riserva, con eventuali fasi di cernita e selezione e recupero,
PROVENIENZA	Attività di scavo

CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO	Materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica
STATO FISICO	Solido polverulento e non polverulento
QUANTITÀ MASSIMA ANNUA RECUPERATA	15.000 tonnellate/anno
QUANTITÀ MASSIMA ISTANTANEA	2.600 tonnellate – 1.300 m ³
CARATTERISTICHE DEL DEPOSITO	In cumuli identificati posti su pavimentazione impermeabile con altezza massima di metri 4.

TIPOLOGIA DI RIFIUTO	D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., Allegato 1, Suballegato 1 Tipologia 9.1 17 02 01 legno; 15.01.03 Imballaggi in legno
ATTIVITÀ DI RECUPERO	R13 - R12 messa in riserva, con eventuali fasi di cernita e selezione e cambio codice
PROVENIENZA	Industria edile, attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizio; attività di demolizioni.
CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO	Legno in scarti di diverse dimensioni, cassette, pallets e altri imballaggi in legno non trattato, sfridi di pannelli di legno trattato, nobilitato e MDF
STATO FISICO	solido non polverulento
QUANTITÀ MASSIMA ANNUA	800 tonnellate
QUANTITÀ MASSIMA ISTANTANEA	49 tonnellate – 98 m ³
CARATTERISTICHE DEL DEPOSITO	In cumuli identificati posti su pavimentazione impermeabile con altezza massima di metri 3.

TIPOLOGIA DI RIFIUTO	D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., Allegato 1, Suballegato 1 Tipologia 7.13 : 17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diverso da quello di cui alla voce 170801;
ATTIVITÀ DI RECUPERO	R13 messa in riserva, con eventuali fasi di cernita e selezione;
PROVENIENZA	industria produzione pannelli in gesso; demolizione di edifici;
CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO	Manufatti in gesso con eventuale fibre cellulosiche incorporate non metalliche
STATO FISICO	solido non polverulento
QUANTITÀ MASSIMA ANNUA	800 tonnellate
QUANTITÀ MASSIMA ISTANTANEA	90 tonnellate – 126 m ³
CARATTERISTICHE DEL DEPOSITO	In cumuli identificati posti su pavimentazione impermeabile con altezza massima di metri 3.

TIPOLOGIA DI RIFIUTO	DM 69/2018: 17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
ATTIVITÀ DI RECUPERO	R13 - R 5 messa in riserva, con eventuali fasi di cernita e selezione e recupero
PROVENIENZA	Demolizione e/o fresatura a freddo degli strati di

	pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso
CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO	Rifiuto costituito da miscela di inerti e leganti bituminosi
STATO FISICO	solido non pulverulento
QUANTITÀ MASSIMA ANNUA	1.500 tonnellate
QUANTITÀ MASSIMA ISTANTANEA	960 tonnellate – 600 m ³
CARATTERISTICHE DEL DEPOSITO	In cumuli identificati posti su pavimentazione impermeabile con altezza massima di metri 3.

Per quanto concerne il rifiuto di cui al codice EER 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01, destinato ad operazioni di messa in riserva R 13 e recupero R 5, si formulano le seguenti prescrizioni, oltre a tutto quanto indicato dal DM 69/2018 e non sotto espressamente evidenziato:

- l'area individuata per la messa in riserva del cumulo di rifiuto in ingresso dovrà essere fisicamente separata anche con setti mobili, onde evitare il contatto con il cumulo di granulato di conglomerato bituminoso ("end of waste"), in seguito all'acquisizione del certificato di conformità ai sensi dell'art. 3 del DM 69/2018;
- anche i cumuli dei lotti in attesa di classificazione dovranno essere fisicamente separati dai cumuli già oggetto di verifica analitica positiva;
- dovranno essere trasmesse all'Autorità competente (Arpae SAC Parma) e ad Arpae ST (via PEC) le dichiarazioni di conformità per ogni lotto, ai sensi dell'allegato 2 al citato decreto con allegati i rispettivi rapporti di prova, e l'obbligo di mantenimento per 5 anni presso l'impianto dei campioni del granulato, a disposizione degli Organi di controllo.

Si prescrive altresì la copertura con telo dei cumuli dei lotti di terra e rocce da scavo recuperati ed idonei ad essere utilizzabili in terreni ad uso industriale al fine di evitare la formazione di acque meteoriche di dilavamento.

Il volume complessivo dei materiali fine vita rifiuto oggetto delle operazioni di recupero non potrà superare 3.000 metri cubi.

SCARICHI IDRICI

- denominazione scarico: S1;
- tipo di refluo scaricato: acque meteoriche di dilavamento di piazzole di stoccaggio previo trattamento in vasca di decantazione;
- corpo idrico ricettore: fosso stradale di Via Dordone;
- bacino: Fiume Taro;
- volume scaricato: 3.000 mc/anno;
- portata media: 0,03 mc/s;

- portata massima: 0.04 mc/s;
- reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dall'art.101 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dalla tabella 3 allegato 5 della parte terza;
- la rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde;
- lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso e non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
- qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione;
- la Ditta dovrà garantire la regolare gestione e la manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:
 - a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
 - b) date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.

In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Considerato che:

1. la Ditta risulta essere autorizzata alle emissioni in atmosfera con determinazione n. DET-AMB-2017-6034 del 13/11/2017 e s.m.i.; di tale autorizzazione non sono previste modificazioni per quanto concerne le emissioni in atmosfera. In sede istruttoria è confermato l'utilizzo del frantoio marca REV tipo GCV 8.5, matricola

- 11017 ;
2. l'attività industriale prevede **“trattamento di rifiuti non pericolosi (materiali inerti da scavo e demolizioni edili)”**;
 3. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
 4. l’istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
 5. è stata dichiarata la presenza di un impianto definito scarsamente rilevante agli effetti dell’inquinamento atmosferico, ma che è soggetto al rispetto dei limiti previsti nel “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell’art. 272 comma 1 e dell’art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:
 - **Emissione E01- “Motore alimentato a gasolio” della potenzialità di 168 kW.**

Materiale particolare	130	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4.000	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	650	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa. Concentrazione massima ammessa di inquinanti determinati a motore accelerato a 1.500 giri/minuto, in condizioni termiche ed a generatore disinserito o ad una tensione di 380 V e zero Ampere erogati. Durante le analisi per la verifica dei limiti sopra riportati, in alternativa alle condizione sopra specificate, potranno essere annotate le condizioni di marcia dell’impianto.		

Si ritiene che:

la ditta individuale Botti Giuseppe, con sede legale in Via Don Sibilloni n. 9, località Felegara, ed unità locale in Via Dordone, località Felegara, entrambe nel Comune di Medesano (PR) debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell’art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

Emissione E02 - “Impianto di frantumazione REV tipo GCV 8.5, matricola 11017”

Le polveri derivanti dall’attività di frantumazione devono essere abbattute con idoneo impianto di abbattimento, costituito nel caso specifico da pompa di nebulizzazione per

l'acqua, la quale viene spruzzata sulla bocca di entrata del mulino nella zona di frantumazione e nella zona di uscita del materiale dal mulino. Tale impianto di abbattimento dovrà essere dotato di un sistema automatico che provvederà all'arresto dell'impianto in caso di insufficiente pressione dell'acqua. Durante le operazioni di carico e scarico in tramoggia il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polvere.

EMISSIONI DIFFUSE

Al fine del contenimento della polverosità diffusa dovrà essere previsto quanto segue:

- durante le operazioni di carico e scarico in tramoggia tramite pala meccanica, ecc. il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polvere;
- nella movimentazione dei materiali polverulenti tramite nastri trasportatori dovrà essere limitata il più possibile l'altezza di caduta e dovrà essere assicurata, dai tubi di scarico, la più bassa velocità tecnica per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti;
- dovranno essere adottati idonei accorgimenti tecnici e/o organizzativi al fine di limitare la formazione di polveri diffuse e dovranno essere mantenute idonee altezze di caduta;
- i cumuli, di altezza massima pari a 4 metri, di materiale da trattare e trattato dovranno essere stoccati in cumuli con confinamento laterale, se possibile, e mantenuti costantemente umidi al fine di limitare la polverosità diffusa nelle fasi di stoccaggio e di movimentazione;
- l'umidificazione dovrà essere garantita da sistemi di nebulizzazione o irrigazione anche automatici e/o temporizzati;
- i mezzi di trasporto inerti devono essere dotati di coperture/telonature;
- le strade ed i piazzali (aree di transito e manovra) dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse. In particolare devono essere assicurate la costante umidificazione dei piazzali e delle aree maggiormente soggette al transito di veicoli e, per le superfici pavimentate con materiali impermeabili (asfalto, cemento, ecc), la periodica pulizia, con maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi;
- i mezzi in sosta in attesa di carico dovranno essere a motore spento compatibilmente con la sicurezza dei lavoratori e/o con le necessità operative di carico;
- all'interno dell'area i mezzi di trasporto dovranno circolare alla più bassa velocità possibile al fine di evitare fenomeni di risospensione di polveri;

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Per l'impianto (motore a gasolio) generante l'emissione E01, il Gestore dovrà mantenere la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di



controllo.

RUMORE

Le modifiche in esame non comportano variazioni dell'impatto acustico aziendale.

Distinti saluti.

Il Responsabile di funzione
Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

Documento firmato digitalmente

Sinadoc n. 12378/2021

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.